

"STATUTO dell'Associazione "

"Country Club - A.P.S e.t.s "

ENTE DEL TERZO SETTORE

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") e ss.mm.ii., è costituita l'Associazione di Promozione Sociale con sede in Modena, strada Pomposiana n. 243, fraz. Marzaglia, che assume la denominazione " **COUNTRY CLUB - A.P.S. e.t.s.**".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si iscriverà al Registro unico nazionale del Terzo settore "RUNTS" e si affilierà ad un Ente di promozione sociale (Rete Associativa) le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente.

Scopi statuari ed attività dell'Associazione

Art. 2

L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione si propone visto l'art 5 lettera i) del Codice del Terzo Settore, come occasione di incontro e di aggregazione di interessi artistici, musicali, letterali, figurativi, al fine di promuovere fra i giovani lo spirito di crescita e maturazione sia umana che artistica.

L'Associazione promuove l'attività di tempo libero nei settori della cultura, dello sport, della formazione extrascolastica, del turismo, della promozione, della solidarietà sociale e della ricreazione in generale. In particolare, si occuperà di promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini. Promuovere e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a favorire la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti, con adeguati servizi di assistenza anche sul piano della ristorazione, tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione. Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini; promuovere,

con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale; promuovere altresì la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potendo fra l'altro:

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art 3

Si considerano attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tutte le attività ancorché effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici svolte all'interno della propria sede sociale ed in particolare:

- la promozione e l'organizzazione di incontri convegni, studi e ricerche che affrontano le tematiche relative alla divulgazione della attività artistiche culturali e musicale, teatrali;
- la promozione e l'organizzazione di attività di formazione e informazione nel settore della attività artistiche culturali e musicali, teatrali;
- la promozione e l'organizzazione d'aggiornamento professionale per i propri associati;

- tutte le attività di intrattenimento rivolte ai propri soci quali, per esempio, la comunicazione mediante l'utilizzo dei video terminali anche collegati con altre città, la realizzazione di spettacoli teatrali, di feste da ballo, la realizzazione di altri giochi leciti, ecc. ecc.

Art. 4

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della sede sociale in favore dei propri soci e dei familiari conviventi è strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

Caratteristiche dell'Associazione

Art. 5

- a) L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- c) Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci.
- d) L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- e) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Soci ed Organi dell'Associazione

Art. 5

- a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o anche soggiornanti in Italia, che ne condividano le finalità e ne accettino lo Statuto ed i regolamenti.
- b) I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori

Coloro che hanno emanato approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo.

- Soci ordinari

Coloro che avranno versato la normale quota di iscrizione e che hanno diritto di usufruire dei servizi promossi dall'Associazione.

- Soci Volontari

Tutti quei soci che condividendo gli scopi e le attività dell'associazione desiderano impegnarsi spontaneamente, regolarmente e personalmente, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, per il raggiungimento previsto dallo statuto.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti/ doveri nei confronti dell'Associazione.

c) Le domande di adesione all'Associazione dovranno essere presentate al Presidente o ad un suo delegato da nominarsi all'interno del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Presidenza (se nominato).

L'iscrizione a Libro Soci costituisce formale accettazione della domanda.

d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 4 (quattro) mesi, per le cariche che comportino responsabilità civili, o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

e) I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- qualora dovessero tenere un comportamento disdicevole e contrario alla dignità del luogo.

Il provvedimento di sospensione è di competenza del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Provibiri (qualora eletto);
- l'Organo di Controllo (qualora eletto);
- il Revisore dei Conti (qualora eletto).

Art. 7

a) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno quattro mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha un voto;

b) L'assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

- delibera su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.

c) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ordinari.

d) In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

e) La seconda convocazione può avere luogo almeno una ora dopo la prima.

i) L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/30 (un trentesimo) della base sociale. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

g) L'annuncio della convocazione sia ordinaria che straordinaria dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione, mediante l'affissione di apposito annuncio nei locali della sede sociale. L'avviso della convocazione potrà venire altresì comunicato ai singoli soci mediante la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera ordinaria, fax, e-mail, sms o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

h) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

i) Le votazioni sull'argomento dell'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

l) L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma di un minimo da 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;

- approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze.

m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.

n) Il presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza, del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 8

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri;
- b) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, uno o più vice presidenti, il tesoriere ed il segretario.
- c) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.
- d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche dei cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.
- f) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 (quattro) anni, ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
- g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto.
- h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al trimestre, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
- i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - decide l'importo delle quote ordinarie e delle quote suppletive per determinati servizi;
 - propone all'assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle misure disciplinari da infliggere ai soci;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali o ai singoli cittadini;
 - ratifica le domande di ammissione di nuovi soci.
- l) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art. 9

- a) il Presidente;
- ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.

Si preoccuperà di allontanare e/o fare allontanare quei soci che dovessero tenere un comportamento contrario al presente statuto ed alle normative vigenti solo poi agire come necessario e/o opportuno in ogni dovuta sede.

- b) Un vicepresidente, in caso di impedimento o prolungata assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
- c) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi.
- d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
- e) il Presidente nomina i membri del Consiglio di Presidenza tra i soci, anche non membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Per lo svolgersi delle funzioni di cui al precedente art. 9) il Presidente potrà avvalersi di un Consiglio di Presidenza formato da membri da esso stesso nominati anche tra non membri del Consiglio Direttivo e delegati espressamente allo svolgimento di particolari mansioni.

Art. 11

Il Segretario si occupa delle pratiche amministrative, in particolare provvede all'aggiornamento e conservazione dei libri sociali e adempie a tutte le occorrenze burocratiche.

Costituiscono libri sociali:

- a) il libro dei soci/associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 12

Il Tesoriere redige il bilancio di previsione, provvede ad incassare le quote associative e quant'altro venga versato nelle casse dell'Associazione, provvede al pagamento di tutte le somme dovute dall'Associazione, provvede alla compilazione della contabilità e a redigere il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo. Pur conservandone la responsabilità, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di soci volontari.

Art. 13

Il Collegio dei Provibiri, se nominato, è composto da tre membri, che non ricoprono altre cariche associative, nominati dall'Assemblea Generale, che ne sceglierà almeno uno fra i Soci Fondatori. Il

Collegio dei Provibiri elegge al proprio interno il Presidente. Il compito del Collegio dei Provibiri è comporre eventuali controversie tra i soci proponendo, se necessario, eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo. In caso di violazione di norme che coinvolgono componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio emana provvedimenti che sono appellabili presso l'Assemblea Generale solo su richiesta del Presidente.

Art. 14

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio dell'Associazione sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio dell'Associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i predetti requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15

a) I soci possono dare dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 16

a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, degli organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, spettacoli teatrali, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi Istituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 18

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19


Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili se non nel caso di trasferimenti a causa di morte.

Art 20

- a) Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro 180 giorni successivi.

Art. 21

- a) Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Generale.
- b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più 1 (uno) del corpo sociale, in seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all'assemblea.
- c) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.
- d) Il trasferimento della sede nel comprensorio del Comune di Modena, potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria e non comporterà modifica statutaria.



- a) Lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del patrimonio può avvenire con decisione dell'assemblea e con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro Ente del terzo settore con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45 comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Modena, 31 maggio 2022

